



CAPITANERIA DI PORTO BRINDISI

DECRETO N° 161/2018

Argomento: Disposizioni inerenti le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti nautiche presso la Capitaneria di Porto di Brindisi.

Il Comandante della Capitaneria di Porto di Brindisi

VISTO l'art. 39 del D.Lgs. 18.07.2005 n. 171, recante il "Codice della nautica da diporto";

VISTO gli artt. 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del decreto 29.07.2008, n. 146, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante il "Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto";

VISTI gli artt. 9, comma 5, 15 e 16 nonché gli Allegati D, E ed F del D.P.R. 09.10.1997, n. 431, recante il "Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche";

VISTO il Decreto 04.10.2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che introduce la metodica a quiz per lo svolgimento degli esami di patente nautica, la cui entrata in vigore è rimandata, ex art. 11 comma 1, alla data di entrata in vigore del decreto direttoriale di approvazione del database previsto dall'art. 9 dello stesso D.M.;

VISTA la circolare n. 261299 in data 04.03.1998 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, con cui sono fornite direttive applicative anche riguardo alla prova di carteggio;

VISTO il dispaccio n. 310091 in data 21.12.1999 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione in materia di esami a quiz;

VISTO il dispaccio n. 13809 in data 06.08.2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in materia di disponibilità e uso commerciale delle unità da diporto impiegate nell'attività di scuola nautica;

CONSIDERATO che l'art. 15, comma 2, del D.P.R. 431/1997 sopra richiamato, prevede per la prova teorica la possibilità di ricorrere a "questionari d'esame";

VISTO il proprio Decreto n. 3/2016 in data 18.01.2016 con il quale sono state emanate disposizioni inerenti le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni al comando ed alla condotta di unità da diporto per la navigazione entro 12 miglia dalla costa, ovvero senza alcun limite di distanza dalla stessa (patenti di categoria A), al comando di navi da diporto (patenti di categoria B), nonché alla direzione nautica di natanti ed imbarcazioni da diporto (patenti di categoria C);

RITENUTA la necessità, nelle more della definitiva attuazione del D.M. 04.10.2013 indicato in premessa, di aggiornare le disposizioni inerenti le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti nautiche

DECRETA

Articolo 1

Sedute di esame

1. Le sessioni d'esame per il conseguimento delle patenti nautiche si svolgono, di massima, nelle giornate di martedì e giovedì ovvero, in relazione al numero delle istanze in giacenza o ad eventuali diverse

esigenze di servizio, anche in altri giorni, secondo un calendario mensile pubblicato all'Albo della Sezione Diporto e Patenti Nautiche ed inserito sul sito internet www.guardiacostiera.gov.it/brindisi alla sezione "Esami".

2. Le sedute di esame hanno inizio ordinariamente alle ore 09.00 e sono svolte presso la sede di questa Capitaneria di Porto, sita alla Via Regina Margherita n° 1, ovvero presso altra sede nei casi di cui agli artt. 49-*septies*, comma 16, e 49 *octies*, comma 9, del D.Lgs. 171/2005 citato in premessa.
3. Il candidato deve presentarsi all'esame munito di un documento di riconoscimento in corso di validità. Il verbale d'esame è aperto dall'appello nominale dei candidati cui segue l'identificazione dei presenti e la verbalizzazione di quelli assenti. Eseguite le operazioni di identificazione dei candidati, si procede allo svolgimento delle prova teorica.
4. L'esame per il conseguimento delle patenti nautiche è pubblico. Al fine di non interferire sullo svolgimento delle prove teoriche, la Commissione deve garantire il massimo silenzio in aula esami ed allontanare chi non si attenga a tale disposizione. Almeno due candidati devono essere presenti in aula sino al momento della consegna dell'elaborato da parte dell'ultimo esaminando. La Commissione, eseguito il controllo degli elaborati, comunica a ciascun candidato l'esito della prova e fornisce, su richiesta, le opportune spiegazioni tecniche sugli errori eventualmente commessi.
5. La prova pratica inizia nel momento in cui, su invito dell'esaminatore unico ovvero del presidente della commissione, il soggetto responsabile della condotta dell'unità impiegata per la prova pratica, mantenendo il comando della medesima, lascia al candidato l'esecuzione delle manovre richieste dall'esaminatore unico ovvero dal presidente della commissione nonché dall'esperto velista per la prova di vela, e termina con la dichiarazione pubblica dell'esito della prova pronunciata dallo stesso esaminatore unico ovvero presidente della commissione.

Articolo 2

Abilitazioni al comando di natanti e imbarcazioni da diporto (cat. "A") e abilitazioni alla direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto (cat. "C") entro le 12 miglia dalla costa.

1. Le prove d'esame per il conseguimento delle abilitazioni al comando e alla condotta di unità da diporto per la navigazione entro dodici miglia dalla costa sono svolte, in base al previsto programma, secondo le seguenti modalità:
 - a) una **PROVA "TEORICA"**, sostenuta dinanzi ad un Esaminatore, che è svolta anche con ricorso a strumenti nautici, didattici e questionari d'esame per accertare il grado di conoscenza delle materie tecniche, scientifiche e marinaresche del candidato, per un'uniforme formulazione del giudizio (ai sensi dell'art. 15, comma 2, del DPR 431/1997), articolata in due fasi:
 - a.1) la **prima fase** consiste nella risoluzione del **Questionario Base**, articolato su **venti** domande, somministrato tramite differenziata scheda di esame originata per ciascun candidato attraverso il software e secondo le modalità di cui al successivo articolo 5, comma 6, del presente provvedimento; ciascuna domanda presenta tre alternative di risposta delle quali una sola è esatta. Per lo svolgimento della prova è concesso un tempo massimo di **trenta** minuti. Per il superamento della prova è ammesso un numero massimo di **tre** errori; in tal caso il candidato accede alla fase successiva. Con il **quarto** errore il candidato è giudicato non idoneo ed è escluso dall'esame. Il candidato deve marcare chiaramente con una "**X**" l'apposita casella in corrispondenza della risposta ritenuta corretta. Sulla scheda-quiz deve essere indicata una e una sola risposta, ritenuta corretta. Non sono ammessi "ripensamenti" a correzione di una risposta, già indicata, che successivamente sia valutata inesatta. La risposta è considerata errata in caso di: **a)** risposta inesatta; **b)** risposta indicata con segni diversi dalla "**X**"; **c)** risposta omessa; **d)** correzione della risposta. A riscontro di ogni singolo quesito presente nella scheda-quiz, l'Esaminatore esegue le operazioni di correzione apponendo un "**SI**" ovvero un "**NO**" a seconda che la risposta, indicata dal candidato per quel singolo quesito, sia rispettivamente corretta

ovvero errata.

- a.2)** nella **seconda fase** il candidato deve dimostrare, in via prioritaria, di saper leggere le coordinate geografiche di un punto sulla carta nautica nonché di conoscere gli elementi essenziali di navigazione stimata, il sistema di coordinate secondo la proiezione di Mercatore, il calcolo dell'autonomia in relazione alla potenza del motore ed alla quantità residua di carburante. Per lo svolgimento della prova è concesso un tempo massimo di quindici minuti. La prova è superata se l'esercizio proposto è correttamente eseguito e risolto; in tal caso il candidato accede alla prova pratica. Il candidato che non supera la prova è giudicato non idoneo ed è escluso dall'esame;
- b)** il candidato che supera la prova teorica è ammesso alla **PROVA "PRATICA"**, la quale può essere effettuata in mare, nei laghi o, per l'abilitazione a motore, nei fiumi ed è articolata come segue:

b.1) SOLO MOTORE:

- b.1.1)** è sostenuta dinanzi ad un Esaminatore. Durante la prova pratica deve essere presente a bordo, accanto al candidato, un soggetto responsabile abilitato al comando dell'unità da diporto utilizzata per lo svolgimento dell'esame;
- b.1.2)** l'unità da diporto a motore, da utilizzare per la prova, riconosciuta idonea ai sensi dell'art. 15, comma 4, del DPR 431/1997 richiamato in premessa, deve essere coperta dall'assicurazione per gli eventuali danni causati alle persone imbarcate ed ai terzi, in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e con quelle in materia di uso commerciale delle unità da diporto. Allo scopo di verificare i suddetti requisiti, la Commissione accerta la regolarità dei documenti prescritti e della polizza assicurativa prima di iniziare l'esame pratico. Il candidato che non sia il legittimo titolare dell'unità da diporto ad uso non commerciale utilizzata per la prova pratica, si presume autorizzato dal titolare medesimo allorché dichiara alla Commissione d'esame la disponibilità a sostenere la prova pratica sull'unità in parola;
- b.1.3)** durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper condurre l'unità alle diverse andature, effettuando con prontezza d'azione e capacità, le manovre necessarie, l'ormeggio e il disormeggio dell'unità, il recupero di uomo in mare, i preparativi per fronteggiare il cattivo tempo e l'impiego delle dotazioni di sicurezza, dei mezzi antincendio e di salvataggio. Per il conseguimento della patente di categoria C, il candidato deve dimostrare la capacità ad istruire il suo accompagnatore nell'esecuzione delle manovre manuali necessarie per la conduzione del mezzo e delle altre operazioni sopra indicate;

b.2) VELA/MOTORE:

- b.2.1)** è sostenuta dinanzi ad un Esaminatore assistito da un esperto velista per lo svolgimento della prova teorica e pratica di navigazione a vela. Durante la prova pratica deve essere presente a bordo, accanto al candidato, un soggetto responsabile abilitato al comando dell'unità da diporto utilizzata per lo svolgimento dell'esame;
- b.2.2)** l'unità da diporto a vela con motore ausiliario, da utilizzare per la prova, riconosciuta idonea ai sensi dell'art. 15, comma 4, del DPR 431/1997 richiamato in premessa, deve essere coperta dall'assicurazione per gli eventuali danni causati alle persone imbarcate ed ai terzi, in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e con quelle in materia di uso commerciale delle unità da diporto. Allo scopo di verificare i suddetti requisiti, la Commissione accerta la regolarità dei documenti prescritti e della polizza assicurativa prima di iniziare l'esame pratico. Il candidato che non sia il legittimo titolare dell'unità da diporto ad uso non commerciale utilizzata per la prova pratica, si presume autorizzato dal titolare medesimo allorché dichiara alla Commissione d'esame la disponibilità a sostenere la prova pratica sull'unità in parola;

b.2.3) oltre a quanto previsto al punto b.1.3) del precedente paragrafo b.1) di questo articolo, il candidato deve dimostrare di conoscere la teoria della vela, nonché le attrezzature e le manovre delle imbarcazioni a vela. Durante la prova pratica può essere richiesto al candidato di eseguire nodi marini (gassa d'amante, piano, bandiera, matafione, semplice, margherita, ecc.) nonché di rispondere ad alcune domande che l'Esaminatore e l'esperto velista ritengano opportuno porre ai fini della valutazione dell'esame in conformità al programma ministeriale;

2. Il candidato è giudicato "idoneo" se ha superato entrambe le prove.

3. Il candidato in possesso dell'abilitazione per il comando e la condotta di imbarcazioni da diporto entro le dodici miglia dalla costa limitata alle sole unità a motore, deve superare la prova di vela per ottenere l'estensione dell'abilitazione posseduta anche alla navigazione a vela.

Articolo 3

Abilitazioni al comando di natanti e imbarcazioni da diporto (cat. "A") e abilitazioni alla direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto (cat. "C") senza limiti dalla costa.

1. Le prove d'esame per il conseguimento delle abilitazioni al comando e alla condotta delle unità da diporto per la navigazione senza alcun limite dalla costa sono svolte, in base al previsto programma, secondo le seguenti modalità:

a) una **PROVA "TEORICA"**, sostenuta dinanzi alla Commissione composta dal presidente e dal membro, che è svolta con ricorso a strumenti nautici, didattici e questionari d'esame per accertare il grado di conoscenza delle materie tecniche, scientifiche e marinaresche del candidato, per una uniforme formulazione del giudizio (ai sensi dell'art. 15, comma 2, del DPR 431/97), articolata in due fasi:

a.1) la **prima fase** consiste nella risoluzione di un questionario nel quale il candidato deve marcare chiaramente con una "X" l'apposita casella in corrispondenza della risposta ritenuta corretta. Sulla scheda-quiz deve essere indicata una e una sola risposta, ritenuta corretta. Non sono ammessi "ripensamenti" a correzione di una risposta, già indicata, che successivamente sia valutata inesatta. La risposta è considerata errata in caso di: **a)** risposta inesatta; **b)** risposta indicata con segni diversi dalla "X"; **c)** risposta omessa; **d)** correzione della risposta. A riscontro di ogni singolo quesito presente nella scheda-quiz, la Commissione esegue le operazioni di correzione apponendo un "SI" ovvero un "NO" a seconda che la risposta, indicata dal candidato per quel singolo quesito, sia rispettivamente corretta ovvero errata. Il questionario è strutturato come segue:

a.1.1) nel caso di candidato già titolare di abilitazione al comando e alla condotta di unità da diporto entro le dodici miglia dalla costa, l'esame integrativo teorico consiste nella risoluzione del **Questionario Integrazione**, articolato su **tre** domande, somministrato tramite differenziata scheda di esame originata per ciascun candidato attraverso il software e secondo le modalità di cui al successivo articolo 5, comma 6, del presente provvedimento; le domande vertono sulle materie non comprese nel programma di esame previsto per l'abilitazione posseduta; ciascuna domanda presenta tre alternative di risposta delle quali una sola è esatta. Per lo svolgimento della prova è concesso un tempo massimo di **venti** minuti. Per il superamento della prova è ammesso un numero massimo di **due** errori; in tal caso il candidato accede alla fase successiva. Con il **terzo** errore il candidato è giudicato non idoneo ed è escluso dall'esame;

a.1.2) nel caso di candidato non titolare di abilitazione al comando e alla condotta di unità da diporto entro le dodici miglia dalla costa, l'esame teorico consiste nella risoluzione del **Questionario Base**, di cui al precedente art. 2, comma 1 punto a.1), e del **Questionario Integrazione**, di cui al precedente punto, per un totale di **trentatré** domande

complessive, somministrati tramite differenziata scheda di esame originata per ciascun candidato attraverso il software e secondo le modalità di cui al successivo articolo 5, comma 6, del presente provvedimento; ciascuna domanda presenta tre alternative di risposta delle quali una sola è esatta. Il Questionario Base ed il Questionario Integrazione sono somministrati in un'unica soluzione. Per lo svolgimento della prova teorica è concesso un tempo massimo complessivo di **cinquanta** minuti. Per il superamento della prova è ammesso sul **Questionario Base** un numero massimo di **tre** errori e sul **Questionario Integrazione** un numero massimo di **due** errori; in tal caso il candidato accede alla fase successiva. Con il quarto errore commesso nel Questionario Base oppure con il terzo errore commesso nel Questionario Integrazione, il candidato è giudicato non idoneo ed è escluso dall'esame;

a.2.) la seconda fase consiste nel somministrare al candidato un **compito di carteggio** e di calcolo sulla navigazione costiera. Per lo svolgimento della prova è concesso un tempo massimo di **sessanta** minuti. La prova è superata se sono correttamente eseguiti e risolti tutti gli esercizi contenuti nel compito proposto; in tal caso il candidato accede alla prova pratica. Il candidato che non supera la prova è giudicato non idoneo ed è escluso dall'esame.

b) il candidato che supera la prova teorica, se già in possesso di patente a vela/motore entro 12 miglia dalla costa **non** effettua la "**PROVA PRATICA**", altrimenti è ammesso a sostenere la **PROVA "PRATICA"**, la quale è effettuata in mare ed è articolata come segue:

b.1) SOLO MOTORE:

b.1.1) è sostenuta dinanzi alla Commissione composta dal presidente e dal membro. Durante la prova pratica deve essere presente a bordo, accanto al candidato, un soggetto responsabile abilitato al comando dell'unità da diporto utilizzata per lo svolgimento dell'esame;

b.1.2) l'unità da diporto a motore, da utilizzare per la prova, deve essere iscritta nei registri ed appartenente alla categoria per la quale si richiede l'abilitazione ai sensi dell'art. 15, comma 4, del DPR 431/1997 richiamato in premessa, nonché deve essere coperta dall'assicurazione per gli eventuali danni causati alle persone imbarcate ed ai terzi, in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e con quelle in materia di uso commerciale delle unità da diporto. Allo scopo di verificare i suddetti requisiti, la Commissione accerta la regolarità dei documenti prescritti e della polizza assicurativa prima di iniziare l'esame pratico. Il candidato che non sia il legittimo titolare dell'unità da diporto ad uso non commerciale utilizzata per la prova pratica, si presume autorizzato dal titolare medesimo allorché dichiara alla Commissione d'esame la disponibilità a sostenere la prova pratica sull'unità in parola;

b.1.3) durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper condurre l'unità alle diverse andature, effettuando con prontezza e capacità d'azione le manovre necessarie, l'ormeggio ed il disormeggio, il recupero di uomo in mare, i preparativi necessari per fronteggiare il cattivo tempo e l'impiego delle apparecchiature tecniche per la navigazione, delle dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio e antincendio. Per il conseguimento della patente di categoria C, il candidato deve dimostrare la capacità ad istruire il suo accompagnatore nell'esecuzione delle manovre manuali necessarie per la conduzione del mezzo e delle altre operazioni sopra indicate;

b.2) VELA/MOTORE:

b.2.1) è sostenuta dinanzi alla Commissione, composta dal presidente e dal membro, integrata dall'esperto velista per lo svolgimento della prova teorica e pratica di navigazione a vela;

b.2.2) l'unità da diporto a vela con motore ausiliario, da utilizzare per la prova, deve essere iscritta nei registri ed appartenente alla categoria per la quale si richiede l'abilitazione ai

sensi dell'art. 15, comma 4, del DPR 431/1997 richiamato in premessa, nonché deve essere coperta dall'assicurazione per gli eventuali danni causati alle persone imbarcate ed ai terzi, in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e con quelle in materia di uso commerciale delle unità da diporto. Allo scopo di verificare i suddetti requisiti, la Commissione accerta la regolarità dei documenti prescritti e della polizza assicurativa prima di iniziare l'esame pratico. Il candidato che non sia il legittimo titolare dell'unità da diporto ad uso non commerciale utilizzata per la prova pratica, si presume autorizzato dal titolare medesimo allorché dichiara alla Commissione d'esame la disponibilità a sostenere la prova pratica sull'unità in parola;

b.2.3) oltre a quanto previsto al punto b.1.3) del precedente paragrafo b.1) di questo articolo, il candidato deve dimostrare di conoscere la teoria della vela nonché le attrezzature e le manovre delle imbarcazioni a vela. Durante la prova pratica può essere richiesto al candidato di eseguire nodi marini (gassa d'amante, piano, bandiera, matafione, semplice, margherita, ecc.) nonché di rispondere ad alcune domande che la Commissione ritenga opportuno porre ai fini della valutazione dell'esame in conformità al programma ministeriale;

2. Il candidato è giudicato "idoneo" se ha superato entrambe le prove.

3. Il candidato in possesso dell'abilitazione per il comando e la condotta di imbarcazioni da diporto per la navigazione senza alcun limite dalla costa limitata alle sole unità a motore, deve superare la prova di vela per ottenere l'estensione dell'abilitazione posseduta anche alla navigazione a vela.

Articolo 4

Patenti di categoria "B" per il comando delle navi da diporto

1. Le prove d'esame per il conseguimento delle abilitazioni al comando delle navi da diporto devono svolgersi secondo le seguenti modalità:

a) un **PROVA "TEORICA"**, svolta in base al previsto programma con ricorso a strumenti nautici, didattici e questionari d'esame per accertare il grado di conoscenza delle materie tecniche, scientifiche e marinaresche del candidato, per un'uniforme formulazione del giudizio (ai sensi dell'art. 15, comma 2, del DPR 431/1997), che è articolata in due fasi:

a.1) la **prima fase** consiste nel somministrare al candidato un **compito contenente esercizi di carteggio, di calcolo di navigazione astronomica e di cinematica navale**. Per lo svolgimento della prova è concesso un tempo di **due ore**. La prova è superata se sono correttamente eseguiti e risolti tutti gli esercizi contenuti nel compito proposto. In tal caso il candidato accede alla fase successiva. Il candidato che non supera la prova è giudicato non idoneo ed è escluso dall'esame;

a.2) la **seconda fase** consiste in un colloquio orale da svolgersi in un arco di tempo massimo di **trenta minuti**. La prova teorica è superata se il candidato dimostra di possedere una matura ed adeguata conoscenza degli argomenti previsti nel programma ministeriale.

b) il candidato che supera la prova teorica è ammesso alla **PROVA "PRATICA"**, la quale è effettuata in mare ed è articolata come segue:

b.1) è sostenuta dinanzi alla Commissione d'esame;

b.2) l'unità utilizzata, nave da diporto ovvero, in caso di indisponibilità, un'unità avente lunghezza fuori tutto non inferiore a metri venti, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del DPR 431/1997 richiamato in premessa, deve essere coperta dall'assicurazione per gli eventuali danni causati alle persone imbarcate ed ai terzi, in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e con quelle in materia di uso commerciale delle unità da diporto. Allo scopo di verificare i suddetti requisiti, la Commissione accerta la regolarità dei documenti prescritti e della polizza assicurativa prima di iniziare l'esame pratico. Il candidato che non sia il legittimo titolare dell'unità da diporto ad uso non commerciale utilizzata per la prova pratica, si presume

autorizzato dal titolare medesimo allorché dichiarati alla Commissione d'esame la disponibilità a sostenere la prova pratica sull'unità in parola;

b.3) durante la prova pratica deve essere presente a bordo, accanto al candidato, un soggetto responsabile abilitato al comando dell'unità da diporto utilizzata per lo svolgimento dell'esame;

b.4) Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper comandare e condurre la nave alle diverse andature, effettuando con prontezza e capacità d'azione le manovre necessarie, l'ormeggio, il disormeggio, il recupero di uomo in mare, i preparativi per affrontare il cattivo tempo, l'impiego delle apparecchiature tecniche per la navigazione, delle dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio e antincendio. Può essere richiesto al candidato di eseguire nodi marini (gassa d'amante, piano, bandiera, matafione, semplice, margherita, ecc.) nonché di rispondere ad alcune domande che la Commissione ritenga opportuno porre ai fini della valutazione dell'esame in conformità al programma ministeriale.

2. Il candidato è giudicato "idoneo" se ha superato entrambe le prove.

Articolo 5

Disposizioni finali e transitorie

1. Per lo svolgimento dell'esercizio sugli elementi essenziali di navigazione stimata e costiera e sul sistema di coordinate secondo la proiezione di Mercatore ovvero per lo svolgimento dell'esercizio di carteggio e di calcolo sulla navigazione costiera nonché astronomica, il candidato deve presentarsi con il materiale occorrente per sostenere la prova (squadrette nautiche, compasso, matita, gomma nonché tavole nautiche conformi all'omologa pubblicazione I13070 edita dall'Istituto Idrografico della Marina Militare).

2. Ai sensi dell'art. 16, comma 1 para. 2, e dell'Allegato E, para 7, del DPR 431/1997 nonché della circolare n. 261299 in data 04.03.1998 in premessa, relativamente all'esercizio di carteggio nautico, prevista dal programma di esame per patente senza alcun limite dalla costa, il tema assegnato ed il compito svolto sono acquisiti al fascicolo del candidato. Per quanto attiene la carta nautica, è sufficiente indicare nel compito assegnato il numero di carta nautica dell'Istituto Idrografico della Marina Militare impiegata per lo svolgimento di detto esercizio.

3. Durante lo svolgimento della prova teorica è consentito rivolgersi esclusivamente alla commissione esaminatrice. Non è permesso l'uso del telefono cellulare (se rimane acceso, deve essere attivata la modalità "aereo"), smartphone, smartwatch, tablet, phablet ovvero di altre apparecchiature elettroniche né la consultazione di libri, testi, manuali o pubblicazioni diverse dalle tavole nautiche ovvero da quelle consentite dalla commissione d'esame; è ammesso l'uso della classica calcolatrice purché NON installata sui citati dispositivi. Per tutta la durata della prova i dispositivi non consentiti devono essere opportunamente conservati (es. riposti in una borsa) oppure sono consegnati al tavolo della Commissione. L'inosservanza di quanto precede comporta l'esclusione dall'esame.

4. Per lo svolgimento della prova a quiz il candidato utilizza una penna a sfera con inchiostro blu/nero indelebile. Prima di iniziare lo svolgimento del questionario Base ovvero Integrazione, come previsto agli articoli 2 e 3, la commissione sottopone ai candidati un estratto del presente provvedimento, predisposto dall'Ufficio, in cui sono richiamate le regole di comportamento cui gli stessi sono tenuti durante lo svolgimento della prova stessa nonché le modalità procedurali di dettaglio che sono osservate dalla commissione per la correzione degli elaborati e che ciascun candidato sottoscrive in calce per accettazione. Con l'accettazione si considera che il candidato abbia piena conoscenza del presente provvedimento. La non accettazione nei termini anzidetti costituisce motivo di esclusione dall'esame. La Commissione esegue le operazioni di correzione, utilizzando una penna a sfera con inchiostro rosso indelebile.

5. Le prove teoriche e pratiche sono terminate nel giorno stabilito dal calendario. In caso di sospensione della prova pratica, decisa dalla Commissione d'esame, per sfavorevoli condizioni meteo-marine ovvero per inidoneità dell'unità messa a disposizione dai candidati nonché di rinvio dell'esame per motivi di

forza maggiore, la Sezione Diporto e Patenti Nautiche comunica tempestivamente ai candidati interessati la nuova data d'esame.

6. Un software in dotazione seleziona dal database i singoli quesiti generando in formato "pdf" i questionari, ed i relativi correttori per il controllo dei test, da somministrare ai candidati al conseguimento della patente nautica abilitante al comando/condotta di imbarcazioni da diporto entro 12 miglia dalla costa ovvero senza alcun limite. Ciascun questionario è originato secondo un criterio di casualità che garantisce la differenziazione delle singole schede di esame. Detto criterio consente anche di verificare la preparazione del candidato, sottoponendo in maniera ponderata tutti gli argomenti previsti dal programma ministeriale d'esame, per la patente nautica richiesta, in base alla ripartizione di massima sotto riportata:

ARGOMENTO D'ESAME (descrizione sintetica)	RIPARTIZIONE DEI QUESITI IN BASE AGLI ARGOMENTI D'ESAME	
	ESAME PER PATENTE ENTRO 12 MIGLIA DALLA COSTA (QUESTIONARIO BASE)	ESAME INTEGRATIVO PER PATENTE SENZA ALCUN LIMITE (QUESTIONARIO INTEGRAZIONE)
TEORIA DELLA NAVE	2	2
MOTORI ENDOTERMICI	2	//
SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE	4	1
COLREG 72 E SEGNALAMENTO MARITTIMO	5	//
METEOROLOGIA	2	5
NAVIGAZIONE	4	4
NORMATIVA DIPORTISTICA	1	1
TOTALE QUESITI	20	13
TEMPO CONCESSO (90 secondi a quesito)	30 minuti	20 minuti
ERRORI TOLLERATI	3	2
INCIDENZA ERRORI TOLLERATI	15%	15,38%

7. Se la Commissione dovesse accertare che nella scheda d'esame vi sia un quesito contenente inesattezze o errori, sottopone al candidato una domanda orale, vertente sull'argomento oggetto del quesito suddetto, il cui esito positivo equivale al quesito medesimo con risposta esatta. La Commissione fa esplicita menzione del quesito errato o inesatto in calce alla scheda di esame e vi annota altresì la domanda sostitutiva ed il relativo esito. La Commissione comunica tale circostanza alla Sezione Diporto e Patenti Nautiche per l'aggiornamento del database.
8. Il database dei quesiti che fanno parte delle prove teoriche è pubblicato sul sito web di questa Capitaneria di Porto www.guardiacostiera.gov.it/brindisi alla sezione "**Esami**" ed è soggetto a revisione periodica, secondo le modalità in tal senso individuate dalla Capitaneria di Porto di Genova, quale ente originatore dei quesiti stessi. La versione revisionata del database è adottata nelle sessioni d'esame decorsi almeno trenta giorni dalla pubblicazione della stessa sul richiamato sito web di questo Comando.
9. Il presente provvedimento entra in vigore in data **30.01.2019**. La divulgazione è assicurata mediante pubblicazione nella sezione dedicata del sito web di questa Capitaneria di Porto.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il Decreto n. 3/2016 datato 18.01.2016 di questa Capitaneria di Porto, indicato in premessa.

Brindisi, 07.12.2018

IL COMANDANTE

C.V. (CP) Giovanni CANU

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili (c.2, art.3 D.lgs. 39/93)
--